

Il prossimo passo è la denuncia di operazioni a rischio-elusione

Giacomo Albano

L'obiettivo. Ue e Ocse verso nuovi obblighi a carico degli intermediari I professionisti che propongono o gestiscono schemi di pianificazione fiscale aggressiva per i propri clienti, dovranno "denunciare" gli stessi all'amministrazione finanziaria. È quanto prevede la bozza di direttiva comunitaria approvata il 13 marzo scorso dall'Ecofin che pone in capo agli intermediari che intervengono nell'ambito di determinate operazioni internazionali "sospette" un obbligo di comunicazione nei confronti della propria amministrazione finanziaria. L'effetto è quasi paradossale perché impone l'obbligo di segnalazione in prima battuta proprio in capo a quei soggetti - definiti intermediari - che pianificano o realizzano l'operazione potenzialmente elusiva. Di fatto un obbligo di denuncia dei propri clienti e di autodenuncia del professionista, con evidente finalità di disincentivare i consulenti

dal proporre operazioni fiscali aggressive. Per chi scatterà l'obbligo La proposta Ue, peraltro, non è isolata, in quanto segue di pochi giorni un'analoga iniziativa dell'Ocse (Mandatory disclosure rules) che impone ai professionisti un obbligo di segnalazione in presenza di operazioni finalizzate ad occultare il beneficiario effettivo di patrimoni, società o trust detenuti all'estero. Ma proviamo ad esaminare nel dettaglio i principali contenuti della proposta di direttiva. I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione sono gli «intermediari», ovvero coloro che pianificano, gestiscono o semplicemente forniscono consulenza nelle operazioni potenzialmente elusive. Rientrano quindi nella definizione i consulenti fiscali, finanziari, **commercialisti**, **avvocati** che rendono i propri servizi professionali (non necessariamente in ambito fiscale) nelle operazioni internazionali. Qualora l'intermediario non sia tenuto a divulgare informazioni per obblighi di segretezza professionale (come nel caso degli **avvocati**) l'onere della segnalazione ricade direttamente sul contribuente. Il Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** ed



esperti contabili (Cndcec) ha, tra l' altro, auspicato che l' esonero dagli obblighi di comunicazione sia parimenti efficace per i **commercialisti** e gli **avvocati**, anche per scongiurare un travaso di clientela dagli uni agli altri (documento del 23 gennaio 2018). Gli intermediari tenuti agli obblighi di comunicazione sono quelli residenti o stabiliti nella Ue, mentre l' amministrazione da informare è quella in cui l' intermediario è residente o registrato ai fini dell' attività professionale. Il contenuto delle informazioni raccolte dalle amministrazioni finanziarie sarà oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri e confluirà in una banca dati centralizzata. La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dalla data in cui è stato reso il parere o la consulenza o dalla data in cui lo schema di pianificazione fiscale è implementato. Le informazioni La bozza di direttiva non contiene una definizione di «pianificazione fiscale aggressiva», ma piuttosto un elenco degli elementi caratteristici (hallmarks) di determinate transazioni che rappresentano un indizio del loro carattere elusivo o evasivo (come acquisto di società in perdita, trasferimento di imponibili dove la tassazione è più favorevole). La segnalazione di un determinato schema non implica necessariamente che lo stesso sia illegittimo, ma solo che lo stesso possa essere oggetto di ulteriori indagini. Deve comunque trattarsi di operazioni cross-border, ovvero che coinvolgono più Stati membri o uno Stato Ue e un Paese terzo. La decorrenza Gli Stati membri dovranno adottare le norme interne necessarie a recepire la direttiva, con l' obbligo di prevedere sanzioni specifiche in capo agli intermediari inadempienti, entro il 31 dicembre 2019, con l' obiettivo di applicare le nuove previsioni dal 1 luglio 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA.